

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SN.2015.1
(Procedura principale: SK.2014.42)

Decreto del 12 febbraio 2015 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

e

in qualità di accusatore privato:

B.,

contro

A., difeso dall'avvocato d'ufficio C.

Oggetto

Revoca del difensore d'ufficio (art. 134 CPP)

Visti:

- la costituzione dell'avv. C., nell'ambito dell'udienza per la conferma dell'arresto di A. del 20 ottobre 2004, quale difensore d'ufficio del predetto (MPC 06-01-009 e segg.);
- la decisione del 10 aprile 2009, tramite la quale il Giudice istruttore federale straordinario, ritenuto che l'imputato "non gode dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di patrocinio", ha concesso il gratuito patrocinio nella persona dell'avv. C. a far tempo dal 20 ottobre 2004 per le sue prestazioni quale patrocinatore d'ufficio di A. (MPC 16-01-0028 e seg.);
- l'atto d'accusa del 21 novembre 2014 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nei confronti di A. (SK.2014.42 p. 100.001 e seg.);
- lo scritto del 9 dicembre 2014, con cui l'avv. D. si è presentato quale difensore di fiducia di A., allegando alla sua missiva la procura conferitagli dall'imputato e le raccomandate del 2 e 5 dicembre 2014, con cui A. informava l'avv. C. della sua volontà di revocargli il mandato (SK.2014.42 p. 201.002 e segg.);
- la lettera del 17 dicembre 2014 con cui l'avv. C. informava il MPC in merito alla revoca del suo mandato, precisando di non conoscerne i motivi (SK.2014.42 p. 201.010);
- lo scritto del 28 gennaio 2015 tramite il quale questa Corte comunicava al MPC, all'imputato ed ai legali di non poter autorizzare la revoca, non ricorrendo, in base agli atti, le circostanze eccezionali di cui all'art. 134 cpv. 2 CPP (SK.2014.42 p. 201.012 e seg.);
- la missiva del 29 gennaio 2015, tramite cui A. e l'avv. D. indicavano le motivazioni alla base della revoca del mandato all'avv. C., e meglio il fatto che l'imputato non è più sprovvisto dei mezzi necessari per nominare un proprio difensore di fiducia sia in quanto il rapporto di fiducia che lo ha legato all'Avvocato d'ufficio si è notevolmente ed irrimediabilmente deteriorato nel corso degli anni e delle vicende del procedimento penale in oggetto" (SK.2014.42 p. 201.014);
- la documentazione relativa all'adempimento delle condizioni poste dagli art. 21 e segg. della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) trasmessa dall'avv. D. a questa Corte il 6 febbraio 2015, da cui si evince in particolare che il suo recapito professionale è presso l'avv. E. a Y. (SK.2014.42 p. 201.016-021).

Considerato:

- che in base all'art. 328 cpv. 2 CPP, con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice;
- che giusta l'art. 134 CPP, se il motivo della difesa d'ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato (cpv. 1);
- che nel caso di specie l'avv. C. era stato designato quale avvocato d'ufficio, non disponendo l'imputato dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese del patrocinio;
- che il 29 gennaio 2015 A. e l'avv. D. hanno confermato che l'imputato non è più sprovvisto dei mezzi necessari per nominare un proprio difensore di fiducia, precisando pure che il rapporto di fiducia con il difensore d'ufficio si sarebbe nel frattempo irrimediabilmente deteriorato;
- che in base all'art. 127 cpv. 5 CPP la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati; sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni;
- che secondo l'art. 21 CPV. 1 LLCA il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato può esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera a titolo di prestazione di servizi;
- che in virtù dell'art. 22 LLCA le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di sorveglianza degli avvocati possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la sua qualità di avvocato;
- che in base all'art. 23 LLCA nell'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio il ministero di un avvocato, l'avvocato prestatore di servizi agisce di concerto con un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati (v. DOMINIQUE DREYER, Commentario romando, Loi sur les avocats [LLCA], Basilea 2010, n. 4 e segg. ad art. 23);
- che, di principio, nel caso in cui l'imputato designi un proprio patrocinatore di fiducia e prenda a carico i costi del patrocinio, la nomina del difensore d'ufficio va revocata (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ed., Basilea 2014, n. 2

ad art. 134 CPP; VIKTOR LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 7 ad art. 134 CPP);

- che, secondo la prassi di questo Tribunale, se un imputato revoca il difensore assegnatogli d'ufficio a causa della sua indigenza per affidare il mandato a un avvocato di fiducia, si parte dal presupposto che egli rinunci al gratuito patrocinio, per cui, se in seguito egli non avesse i mezzi per remunerare l'avvocato di fiducia, quest'ultimo non potrebbe essere successivamente designato come avvocato d'ufficio (TPF 2007 18; RUCKSTUHL, *ibidem*);
- che dalle informazioni e dalla documentazione fornite con gli scritti del 29 gennaio 2015 e del 6 febbraio 2015, emerge che il motivo della difesa d'ufficio è venuto meno;
- che di conseguenza si giustifica di revocare il mandato quale difensore d'ufficio all'avv. C. a far tempo dalla crescita in giudicato del presente decreto;
- che si prende atto che a partire da detto momento la difesa dell'imputato viene assunta dall'avv. D., in concerto con l'avv. E. (v. art. 23 LLCA), a titolo di patrocinatore di fiducia;
- che tale constatazione non potrà in alcun modo avere come effetto un suo successivo riconoscimento come difensore d'ufficio anche se l'imputato non dovesse più avere i mezzi finanziari per remunerarlo;
- che questo giudice vigilerà affinché il cambio di avvocato venga esercitato senza compromettere la celerità processuale (v. art. 5 cpv. 2 CPP richiamato l'art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta e constata:

1. Il mandato quale difensore d'ufficio di A. conferito all'avv. C. è revocato.
2. La difesa di fiducia dell'imputato è assunta dall'avv. D. in concerto con l'avv. E.
3. Non si prelevano spese per il presente decreto.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Comunicazione (atto giudiziale) a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. C.
- Avv. D., presso avv. E.
- B.

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev'essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** all'indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).